



ADSINT

Associazione Donatori di Sangue Istituto Nazionale Tumori

ADSINT

ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO ONLUS

Art. 1 (Costituzione)

E' costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, con sede in Milano, via Venezian n. 1, presso la "Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori", l'associazione denominata

"Associazione Donatori di Sangue della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – ONLUS"

senza limiti di durata.

L'Associazione è anche definita con la sigla "ADSINT. L'Associazione Donatori di Sangue della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ONLUS qui di seguito verrà anche definita Associazione.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, è apartitica, apolitica, aconfessionale ed interetnica e si basa su principi di trasparenza e democrazia.

Art. 2 (Finalità)

L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri soci, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Si propone di:

- a) riunire quei cittadini che, in piena libertà, vogliono essere donatori di sangue e/o emoderivati presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;
- b) promuovere l'istituzione, nelle Aziende private e Pubbliche, di gruppi di donatori collegati all'Associazione;
- c) migliorare qualitativamente e quantitativamente le prestazioni immunotrasfusionali;
- d) realizzare e mantenere un rapporto diretto tra donatore e Centro trasfusionale ospedaliero;
- e) stabilire un rapporto sociale di nuova dimensione tra il donatore da un lato e l'ospedale ed i pazienti dall'altro;
- f) sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi inerenti la donazione del sangue, anche tramite l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di giornate di studio ed altre iniziative di carattere culturale e documentaristico;
- g) contribuire a una maggiore informazione sull'utilità sociale e sull'elevato contenuto morale della donazione di sangue come espressione di altruismo e di servizio presso il prossimo;
- h) svolgere attività culturali e ricreative a favore dei soci.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Art. 3 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è formato da un fondo di dotazione, immobilizzato ed inalienabile, a garanzia dei terzi e da un fondo di gestione utilizzato per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Il fondo di dotazione dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da donazioni, legati, lasciti destinati al fondo di dotazione.

Il fondo di gestione, con cui provvedere alla attività ed alla vita dell'associazione, è costituito:

- a) dal contributo indicizzato a favore delle associazioni donatori di sangue, come da D.P.G.R. n. 880/SAN del 30/10/1981 e successive modificazioni, da erogarsi da parte dell'Ente presso cui il donatore-associato viene sottoposto a salasso;
- b) da ogni altro contributo, presente e/o futuro, che venisse attribuito da norme di legge;
- c) dal ricavato delle manifestazioni, effettuate occasionalmente, e delle attività organizzate dall'Associazione;
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

Art. 4 (Composizione dell'Associazione)

L'Associazione si compone delle seguenti tipologie di associati:

- a) donatori;
- b) ex donatori.

I soci donatori

Possono essere soci donatori coloro che, previo esame clinico e domanda di ammissione, sono ritenuti idonei a divenire donatori periodici ed abbiano effettuato almeno due donazioni.

I soci donatori sono moralmente impegnati a donare sangue e/o emoderivati, a titolo totalmente gratuito, volontariamente e/o ogni qualvolta sia loro richiesto, compatibilmente con le norme igienico sanitarie.

I soci donatori non possono essere iscritti contemporaneamente come donatori ad altre associazioni di donatori di sangue su tutto il territorio nazionale.

Perdono la qualifica di soci donatori coloro che, senza giustificato motivo, interrompono le donazioni per più di due anni o che vengono esclusi avendo violato i principi di Statuto e Regolamento.

I soci ex donatori

Possono essere soci ex donatori i soci donatori che, per decisione del responsabile sanitario o per raggiunti limiti di età non possono più effettuare donazioni, e coloro che manifestano, entro due anni dalla cessazione delle donazioni, una volontà, espressa formalmente, di proseguire nel rapporto con l'Associazione.

La qualifica di soci donatori o ex donatori viene assunta previa domanda al Consiglio direttivo che decide in merito.

La qualifica di associato non è trasmissibile e non è temporanea.

Recesso ed esclusione

Ogni associato può recedere ai sensi dell'art. 24 del codice civile.

La qualifica di associato viene meno in caso di iscrizione come socio o associato ad altra associazione di donatori di sangue e in caso di violazione delle norme previste dal presente statuto o dal Regolamento dell'Associazione.

L'esclusione dei soci, sia donatori che ex donatori, viene deliberata dal Consiglio direttivo e deve essere comunicata al socio a mezzo lettera raccomandata o con altro mezzo equipollente. Il socio escluso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri, che dovrà decidere entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Art. 5 (Diritti e doveri dei soci)

Per i tutti i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità organizzative.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

I soci donatori ed ex donatori hanno diritto:

- ad accedere alle cariche sociali;
- di partecipare alle assemblee con voto deliberante;
- di prendere visione dei verbali associativi;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di nominare gli organi direttivi dell'Associazione;
- di approvare le modifiche allo statuto e al regolamento.

Tutti i soci hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria attività diretta, spontanea e gratuita;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 6 (Riconoscimenti)

I soci hanno diritto ad una tessera personale di identificazione, anche in formato digitale o in qualsiasi altro formato, presente o futuro, tecnologicamente evoluto, contenente i dati anagrafici ed anche altre notizie significative del donatore.

I soci particolarmente meritevoli potranno ricevere attestati di benemerenzza o altri riconoscimenti secondo le disposizioni impartite dal Consiglio direttivo e dal Regolamento.

Art. 7 (Organi associativi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Collegio dei probiviri.

Gli organi sociali hanno la durata di quattro anni e comunque decadono al termine del mandato consiliare.

I componenti degli organi sociali possono essere rinominati.

Nel caso di impossibilità a proseguire l'incarico da parte di uno degli eletti, questo verrà sostituito dal primo dei non eletti. Nel caso di parità di voti prevarrà il criterio dell'anzianità associativa.

È incompatibile il cumulo di cariche tra Consigliere, Revisore dei conti e Probiviro.

Art. 8 (Gratuità delle cariche)

Le cariche relative agli organi dell'Associazione sono totalmente gratuite e pertanto non possono essere erogati compensi, di alcun genere, per le attività svolte da tutti i componenti degli Organi Associativi.

Sono, in ogni caso, ammessi i rimborsi delle anticipazioni e delle spese effettivamente sostenute per le attività prestate, nei limiti eventualmente dettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 (Assemblea)

L'Assemblea si compone di tutti i soci. Viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il mese di maggio, a mezzo comunicazione scritta, anche per via telematica, o attraverso la pubblicazione sul periodico dell'Associazione o sul sito "www.adsint.mi.it", contenente il luogo, il giorno,

l'ora, anche dell'eventuale seconda convocazione, e l'ordine del giorno, da inviare ad ogni socio almeno quindici giorni prima di ogni riunione.

L'Assemblea può essere inoltre convocata in via straordinaria per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione, o quando il Presidente o il Consiglio direttivo ne ravvisino la necessità, nonché quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

In prima convocazione, devono essere presenti o rappresentati, per la validità dell'Assemblea, almeno il 50% dei soci.

Nella seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

All'assemblea chiamata a deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio si applica quanto previsto dal terzo comma dell'art. 21 del C.C..

Art. 10 (Assemblea, svolgimento)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; funge da segretario il Segretario dell'Associazione o un suo delegato. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

In Assemblea ogni socio intervenuto, avente diritto di voto, ha diritto ad un voto e può essere portatore di non più di cinque deleghe scritte di altri soci, aventi diritto di voto.

I membri che ricoprono qualsiasi carica sociale, non possono essere portatori di alcun tipo di delega.

Art. 11 (Assemblea, competenze)

L'Assemblea è chiamata a deliberare su:

- bilancio consuntivo e relazione annuale dell'Associazione;
- elezione e revoca dei membri del Consiglio direttivo, dei Revisori dei conti e del Collegio dei probiviri;
- eventuali modifiche da apportare al presente Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori e disponendo in merito alla devoluzione del suo patrimonio;
- qualsiasi deliberazione attinente l'Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio direttivo.

Art. 12 (Consiglio direttivo, composizione)

Il Consiglio direttivo è costituito da un numero dispari di membri variabile da 5 a 9, nominati dall'assemblea con il numero che verrà stabilito di volta in volta dalla stessa.

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili, salvo revoca per giusta causa, da intendersi quale inadempiamento ai doveri di lealtà e correttezza che incombono all'organo amministrativo.

I membri del Consiglio direttivo verranno scelti tra gli associati donatori ed ex donatori, che, alla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, siano iscritti da almeno due anni.

Le candidature dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima delle elezioni per permettere di verificare i requisiti del candidato.

Il Consiglio direttivo procede al suo interno alla nomina di:

- un Presidente
- un Vicepresidente
- un Segretario
- un Amministratore

Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri, purché non venga a mancare la maggioranza dei membri eletti, la loro sostituzione è automatica col subentro di diritto del primo dei non eletti.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intende cessato l'intero consiglio ed uno qualsiasi dei consiglieri rimasti in carica dovrà procedere con l'immediata convocazione dell'assemblea ponendo all'ordine del giorno la nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Art. 13 (Consiglio direttivo, competenze)

Il Consiglio direttivo ha compito di:

- redigere il bilancio consuntivo e la relazione annuale da sottoporre all'assemblea, sulla base delle bozze predisposte dall'Amministratore;
- deliberare sull'attività associativa e gestionale;
- nominare un Direttore sanitario;
- istituire e sciogliere sezioni esterne;
- fissare le norme di funzionamento delle sezioni esterne;
- redigere le variazioni allo Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'eventuale approvazione;
- redigere e modificare il Regolamento dell'Associazione;
- formulare ed attuare programmi di attività per il raggiungimento degli scopi associativi.
- deliberare sull'espulsione dei soci e di eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Consiglio direttivo è dotato di tutti i più ampi poteri di gestione, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso, con la possibilità di delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art. 14 (Consiglio direttivo, convocazione)

Il Consiglio direttivo viene convocato almeno tre volte all'anno dal Presidente mediante convocazione scritta, anche per via telematica. In caso di necessità può essere convocato con semplice preavviso di 24 ore.

Può altresì essere convocato su richiesta di almeno tre membri del Consiglio, i quali avranno l'obbligo di precisarne l'oggetto.

Il Consiglio si riunisce (sotto la Presidenza del suo Presidente ovvero, in assenza del Presidente, sotto la presidenza del Vicepresidente o di altro consigliere di volta in volta nominato dai partecipanti alla riunione) presso la sede Sociale o altrove in Italia o all'estero, ed anche tramite teleconferenza o videoconferenza, purché, in tali ultimi due casi, chi presiede la riunione e chi svolge le funzioni di segretario siano nello stesso luogo (che sarà considerato quello della riunione) e a ciascuno dei partecipanti sia permesso di individuare gli altri, intervenendo in tempo reale alla discussione e sia consentito di visionare o ricevere documentazione riguardante la riunione e poterne trasmettere.

Le riunioni sono valide se vi è almeno la presenza di metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni si intendono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti.

Art. 15 (Presidente)

La carica di Presidente effettivo è ricoperta da un membro del Consiglio direttivo designato a maggioranza dei voti dal Consiglio stesso. La sua durata in carica è di quattro anni, e comunque decade con il termine del mandato consiliare.

In caso di assenza, vacanza o impedimento temporaneo del Presidente effettivo, le sue funzioni vengono espletate dal Vicepresidente.

In caso di impedimento definitivo del Presidente a svolgere le proprie funzioni o di rinuncia, verrà eletto, con le medesime modalità, un nuovo Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; prende inoltre i provvedimenti d'urgenza, con l'obbligo di riferire al Consiglio.

Il Presidente effettivo è coadiuvato nelle sue funzioni da un Vicepresidente e da un Segretario designati dal Consiglio direttivo.

Art. 16 (Amministratore)

L'Amministratore gestisce le finanze dell'associazione procedendo autonomamente nei pagamenti e negli incassi, effettua acquisti e sottoscrive contratti sulla base delle operazioni deliberate dal Consiglio direttivo. Compila annualmente le bozze del bilancio consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea.

All'Amministratore spetta la tenuta dei libri contabili sotto il diretto controllo del Consiglio direttivo.

Art. 17 (Revisori dei conti)

I Revisori dei conti sono eletti ogni quattro anni dall'Assemblea, con possibilità di rielezione, e decadono a scadenza di mandato.

Si provvede alla nomina di un membro effettivo e di un supplente, eletti dall'Assemblea anche tra i non soci; i Revisori devono essere iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore effettivo ha il compito di controllare l'attività economica dell'Associazione e l'operato dell'Amministratore e del Consiglio direttivo. A lui spetta il controllo contabile dell'Associazione.

Il Revisore effettivo una volta all'anno deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'ambito dei propri doveri, formulando le proprie osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, il Revisore effettivo, nella sua carica subentrerà di diritto il membro supplente.

Art. 18 (Collegio dei probiviri)

Il Collegio dei probiviri viene eletto ogni quattro anni dall'Assemblea e decade a scadenza di mandato.

È composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra i non soci.

I membri del Collegio sono rieleggibili.

Ha il compito di giudicare sui ricorsi presentati nei confronti dei soci nonché su controversie insorgenti tra i soci o tra i soci e l'Associazione o tra i suoi organi.

Il Collegio giudicherà *ex bono et equo* senza formalità di procedura.

Art. 19 (Sezioni esterne)

Presso aziende o altre comunità possono essere istituite o sciolte sezioni esterne di donatori che, pur facendo capo all'Associazione, sono rette da una loro struttura su schema predisposto dal Consiglio direttivo.

Art. 20 (Contabilità ed esercizio sociali)

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il Bilancio di esercizio e la propria relazione illustrativa, al fine di ottenerne l'approvazione.

Il Bilancio deve essere presentato ai soci entro un termine non superiore a cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In particolari casi di comprovata necessità la presentazione del Bilancio potrà avvenire entro un termine maggiore non superiore in ogni caso a sette mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS

che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 21 (Modifiche dello Statuto)

Le proposte di modifica al presente Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio direttivo, anche su richiesta di almeno un decimo degli associati al Consiglio stesso.

Art. 22 (Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, convocata e costituita secondo quanto previsto dal precedente art. 9 la quale provvederà a deliberare in ordine alla devoluzione del patrimonio e del fondo comune.

In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione verranno devoluti ad altra ONLUS con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea, e comunque sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23

Per tutto quanto non indicato dal presente Statuto valgono le norme previste dal Regolamento associativo, o in mancanza, dalle normative di legge in materia.